

COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 30 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TU SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE, DEC.LEG.VO 175/2016 E S.M.I.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
 LANA ALESSANDRO - Presidente TONIETTI GUALTIERO - Consigliere OLZER GIANCARLO - Consigliere ZAMETTI BRUNO - Consigliere COTRONEO ROBERTO - Consigliere MANTI ROSSANA - Consigliere RECCHIA ANTONIO - Consigliere 	Sì Sì Giust. Sì Sì Giust.
8. CONTI MARINE - Consigliere 9. SGRO FAUSTO - Consigliere 10.FRANCIA ELISA - Consigliere 11.PIRAZZI ALESSANDRA - Consigliere	Siusi. Si Si
Totale Presenti:	9

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

	II S	ign	or LANA	٩A	LESSAI	NDRO as	sume la	pr	esidenza	dell'adunanz	a e	e riconosci	uta	ane
la	validità	а	norma	di	legge,	dichiara	aperta	la	seduta,	designando	а	scrutatori	i	tre
Co	nsiglieri	Si	gnori:						_					

e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione di C.C n. 24 del 28 settembre 2017,

Richiamata la deliberazione di CC n 5 del 21.02.2018, esecutiva, con la quale si deliberava il recesso dal Distretto Turistico dei Laghi scrl, che prenderà effetto dal 1 gennaio 2019;

pertanto, alla data odierna, il comune di Piedimulera risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

SEO srl

ACQUA NOVARA VCO

CONSERVCO

VCO SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE

preso atto delle partecipazioni, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, si dà atto che la situazione è mutata rispetto a quella rappresentata dalla deliberazione di CC di revisione straordinaria, in particolare nell'allegato A all'atto ,per quanto segue:

Distretto turistico dei Laghi, recesso;

Vco Servizi in liquidazione ,la procedura si concluderà entro il 31 dicembre 2018.

pertanto questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore;

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

ciò premesso, votando in forma palese con 9 voti favorevoli, 0 contrari e astenuti, il consiglio comunale;

DELIBERA

Di dare atto che le partecipazioni societarie del Comune di Piedimulera sono mutate rispetto a quella rappresentate dalla deliberazione di CC di revisione straordinaria, in particolare nell'allegato A all'atto, come segue:

Distretto turistico dei Laghi, recesso;

Vco Servizi in liquidazione ,la procedura si concluderà entro il 31 dicembre 2018.

Pertanto questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore.

IL PRESIDENTE F.to: LANA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO F.to: Dott.ssa Munda Fernanda

Copia	conforme	all'originale,	in carta	libera,	per uso	amministrativo.

Dal Municipio, lì28/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNDA FERNANDA F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott.ssa Munda Fernanda

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 28/01/2019 come prescritto dall'art.124.

Piedimulera, lì 28/01/2019

Il Segretario Comunale F.toDott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il							
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3) Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 							
PIEDIMULERA, Iì	Il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda						